

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3160}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO RAFFAELE, GRIPPO, SILVESTRI, SANGALLI

Presentata il 26 settembre 1985

Disposizioni in materia di assegnazione di posti
nei concorsi notarili

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale normativa per l'assegnazione dei posti nei concorsi notarili di prima nomina prevede che, ove il numero dei concorrenti risultati idonei ecceda quello dei posti messi a concorso, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di aumentare, fino ad un massimo del 12 per cento, il numero dei posti messi a concorso, nel limite dei posti disponibili a seguito di concorsi per trasferimento andati deserti (articolo 1 legge 18 maggio 1973, n. 232).

Tale normativa non prevede però la possibilità di un raccordo tra due successivi concorsi, nel primo dei quali il numero dei concorrenti giudicati idonei sia inferiore a quello dei posti messi a concorso, per cui si verifica che un cer-

to numero di posti resti non coperto in sede concorsuale, mentre in un concorso successivo vi sia una eccedenza di concorrenti idonei rispetto al numero dei posti del concorso, pur aumentato del suddetto 12 per cento; ciò induce indubbiamente ad una diseconomia nella gestione dei concorsi stessi, e preclude la possibilità di rapida copertura dei posti notarili vacanti, perché i posti non assegnati nel primo concorso possono essere utilizzati soltanto in un nuovo concorso, ancora da bandire, o tornare all'assegnazione per trasferimento, mentre vi sono concorrenti giudicati idonei che restano senza posto e debbono partecipare ad un nuovo concorso, con tutta l'alea conseguente, per ottenere la nomina a notaio.

Appare perciò abbastanza logico e semplice stabilire che, ove in un concorso per esami un certo numero di posti sia rimasto non assegnato per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, il Ministro di grazia e giustizia possa, anche in eccedenza alla misura massima del 12 per cento di aumento previsto dall'articolo 1 della citata legge 18 maggio 1973, n. 239, utilizzare i posti eccedenti del primo concorso per aumentare quelli del concorso immediatamente successivo, nominando così, i concorrenti dichiarati idonei, che non abbiano conseguito la nomina pur dopo il citato aumento del 12 per cento dei posti messi a concorso.

Questa proposta non altera affatto la regolarità della procedura concorsuale, in quanto offre pur sempre all'amministrazione la garanzia che la nomina a notaio viene conferita a concorrenti riconosciuti idonei allo svolgimento di tale funzione, e offre la possibilità di un agevole raccordo tra due concorsi immediatamente successivi l'uno all'altro, evitando che il

servizio notarile, nei posti non coperti con il primo concorso, resti troppo a lungo privo di titolare, rispondendo così indubbiamente a requisiti di interesse generale.

Si propone pertanto alla vostra attenzione la seguente proposta di legge, che all'articolo 1 prevede la facoltà per il Ministro di grazia e giustizia di aumentare il numero dei posti messi a concorso utilizzando quelli non coperti nel concorso immediatamente precedente, mentre all'articolo 2 prevede in via transitoria l'uso di tale facoltà anche per l'ultimo concorso pubblico espletato alla data odierna (e precisamente quello bandito con decreto ministeriale 16 febbraio 1984). Giova ricordare che la soluzione qui proposta ha trovato favorevole assenso da parte del Consiglio nazionale del notariato con delibera del 18 luglio 1985, e che precedenti legislativi nello stesso argomento sono costituiti dalla legge n. 1845 del 1952 e dalla legge n. 239 del 1973 sopra richiamata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro di grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, e sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare il numero dei posti messi a concorso, utilizzando quelli rimasti non coperti nel concorso per esami immediatamente precedente.

ART. 2.

Il numero dei posti messi a concorso per la nomina a notaio con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 16 febbraio 1984 è aumentato nella misura prevista dall'articolo 1 della presente legge.

I posti da assegnare ai notai nominati in virtù della disposizione del precedente comma sono scelti tra quelli disponibili ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

L'assegnazione è fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati, secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.